

Dir. Resp.: Piero Sansonetti

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

Seconda sezione Penale

In composizione monocratica
nella persona del Giudice:
dott. Anna di Martino
ha pronunciato la seguente**SENTENZA**
nella causa penale a carico di:**ALBERTINI Gabriele (...)**
IMPUTATO
ROBLEDO Alfredo (...)
PARTE CIVILE:

A) del delitto di calunnia aggravata p. e p. dall'art. 368 e 61 n. 10 c.p. perché, (...) con memoria dallo stesso sottoscritta, indirizzata al giudice del dibattimento dott. Maggi, (...) sostenendo che dagli atti processuali sarebbe stata fatta sparire "dolosamente..in fase istruttoria" la documentazione (...) concernente l'operazione deliberata dal Consiglio Comunale in data 16.6.2005, definendo altresì come "fantasiosa" l'ipotesi fornita dal P.M. Circa l'inesistenza "ab initio" di tale valutazione di convenienza economica e concludendo con la seguente affermazione "...confermo che, ove la documentazione concernente la valutazione di convenienza economica non sia agli atti, ciò non possa che spiegarsi che con la sparizione dolosa dei medesimi, ad esclusivo conforto della tesi accusatoria" (...).

B) del delitto di calunnia aggravata p. e p. dall'art. 368 e 61 n.10 c.p. perché con esposto indirizzato il 22 ottobre 2012 al Ministro di Giustizia quale titolare dell'azione disciplinare, sostenendo la sussistenza a carico del dott. Alfredo ROBLEDO – procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano – di tutta una serie (...) di abusi (da parte del dott. ROBLEDO) in occasione dell'assunzione di informazioni di PENCO Giancarlo avvenuta sia nel pomeriggio che nella notte tra il 21 ed il 22 marzo 2003, (...) che sarebbero consistiti nell'utilizzo di metodi "da Gestapo" al fine di indurre il teste a rendere dichiarazioni ad esclusivo sostegno della prospettazione accusatoria [sostenendo in particolare che il PENCO gli avrebbe riferito di essere stato prelevato da agenti della Guardia di Finanza mentre si trovava al lavoro e senza aver ricevuto alcun avviso; che era stato in una stanza per ore alla costante presenza della PG che gli impediva ogni contatto con altre persone; che era stato interrogato ininterrottamente dalle 16 alle 02 di notte con domande ripetitive ed assillanti anche mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "tanto non esci di qui finché non ci dici la verità" "se non dice il vero invece che a casa te ne vai a San Vittore" che "lo avrebbero mandato in totale confusione e indotto a dichiarare quanto secondo lui volevano sentirsi dire i giudici"]; segnalando inoltre che quanto indicato dal dottor ROBLEDO nei verbali di discussione di PENCO appariva particolarmente anomalo e poco plausibile in relazione sia all'orario di svolgimento sia soprattutto in ordine alla decisione di procedere alla mezzanotte ad un secondo atto istruttorio, così evidenziando un arbitrario esercizio da parte del magistrato dei poteri e delle facoltà che gli sono riconosciute dalla legge (...) segnalando inoltre che il dott. ROBLEDO non avrebbe interrotto l'atto istruttorio omettendo volontariamente di indagare il PENCO "visto che gli necessitava quale teste per supportare la tesi accusatoria"; sostenendo infine che nel corso dell'attività istruttoria si erano verificati molti altri strani episodi al punto da ritenere che "la visione processuale del dott. ROBLEDO fosse anche ispirata da fattori non giuridici"; 2) segnalando in relazione alla vicenda processuale relativa alla vendita delle azioni della società SERRA VALLE spa, oggetto del procedimento numero 3543/06 della Procura di Milano, che il dott. ROBLEDO, titolare del procedimento, avrebbe omesso volontariamente di procedere penalmente nei confronti di Filippo PENATI, o di richiedere l'archiviazione del procedimento, per impedirne l'opposizione da parte del denunciante Comune di Milano (all'epoca rappresentato da Albertini) così da "lasciare nell'oblio il fascicolo al fine di poterne, un giorno, chiederne l'archiviazione, non opponibile per l'intervenuta prescrizione delle ipotesi di reato"; segnalando inoltre, sempre in relazione alla medesima vicenda, il dott. ROBLEDO avrebbe "volontariamente cercato di far decorrere i termini di prescrizione" così indicando all'organo ispettivo del ministero la sussistenza di una "voluta omissione di atti d'ufficio"; segnalando infine che, benché iscritto nel 2006, il procedimento penale sarebbe stato trasmesso per com-

petenza alla Procura della Repubblica di Monza solo nel 2011, pur in assenza di qualsivoglia attività istruttoria fin dal 2007;(...)**IN FATTO**

Con atto depositato il 27 marzo 2013 il dott. Alfredo Robledo, magistrato all'epoca in servizio quale Aggiunto nella Procura della Repubblica di Milano, denunciava al locale ufficio del P.M. condotte caluniose in suo danno tenute dall'ex sindaco di Milano, attualmente senatore della Repubblica, dott. Gabriele Albertini, con riferimento ai contenuti di un esposto presentato dall'on. Albertini al Ministro di Giustizia il 22 ottobre 2012.

Il pubblico Ministero, iscritta a mod. 21 (rg. n.7061/13) la notizia di reato ex art. 368 cp pervenutagli e più volte sentito l'imputato, il quale (con la difesa) presentava plurime memorie con allegata documentazione, richiedeva il rinvio a giudizio poi dal GUP disposto con decreto ex art. 429 cpp emesso il 20 maggio 2015.

Nel corso di dibattimento, iniziato con l'udienza del 28-1-2016 (e proseguito alle udienze istruttorie del 22 febbraio, 9 maggio, 23 settembre e 7 novembre 2016), presente in aula l'imputato, raccolti ulteriori carteggi tra i tanti già contenuti nel fascicolo (...), erano escussi il denunciante dott. Robledo, (...), l'ex magistrato dott.ssa Tiziana Siciliano e dr. Stefano Civardi (...); i m.lli Orsico e Siravo e il colonnello Piccinino del nucleo di p.g. aliquota GdF della Procura di Milano (...), il dr. Butti, direttore all'epoca del settore Finanze-Patrimonio-Bilancio del Comune di Milano, il dr. Albanese, segretario generale del Comune (...), il dr. Porta, Direttore generale del Comune, e il dott. Scarselli, capo di gabinetto del Comune di Milano (...), il dr. Mapelli, all'epoca sostituto procuratore a Monza (sulle indagini della vendita delle azioni della società Serravalle); il dr. Basilio Rizzo (all'epoca esponente di minoranza del Consiglio Comunale di Milano).

L'imputato si difendeva nelle spontanee dichiarazioni rese in aula all'udienza del 7 novembre 2016 con rimando alla memoria presentata il 31-11-2016 (nelle more della detta udienza) ed alle altre presentate a seguito degli interrogatori sostenuti davanti al Pubblico Ministero.

Chiusa l'istruzione dibattimentale, l'udienza del 7 novembre 2016 era aggiornata al 13-1-2017 per la discussione, nel frattempo apprendendosi che la Giunta del Senato per le elezioni e le immunità parlamentari in data 25-10-2016 aveva proposto il rilascio al senatore Albertini dell'immunità ex art. 68 Cost.

All'udienza del 13 gennaio 2017, presente in aula l'imputato, la di lui difesa produceva la **deliberazione assunta dall'assemblea del Senato in data 10 gennaio 2017 con la quale, recependo l'orientamento della Giunta, era riconosciuta al senatore Albertini la garanzia costituzionale in relazione alle imputazioni del presente procedimento in quanto: "le dichiarazioni rese dal sen. Albertini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68 primo comma, della Costituzione"**.



Il Giudice, dunque, invitava le parti alla discussione ed alla precisazione delle conclusioni; il PM ed il patrono della parte civile chiedevano sollevarsi conflitto di attribuzione avanti alla Corte Costituzionale a seguito dell'intervenuta deliberazione del Senato della Repubblica; la difesa dell'imputato chiedeva in principalità sentenza di assoluzione nel merito e solo in subordine la pronuncia ex art. 129 cpp a fronte del pronunciamento del Senato. La stessa difesa della parte civile, evidenziando che la deliberazione non era stata formalmente inoltrata al Tribunale dal Senato della Repubblica, concludeva anche nel merito con richiesta di condanna e risarcimento danni nei confronti dell'imputato.

Operato rinvio, per l'acquisizione formale del pronunciamento, si perveniva all'udienza del 3 febbraio 2017. Nelle more di detta udienza, e precisamente in data 25 gennaio, il PM trasmetteva a questo Tribunale la delibera di insindacabilità del Senato (...).

Le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate all'udienza del 13 gennaio, con il PM che produceva memoria a sostegno del conflitto di attribuzione. Seguiva la camera di consiglio e la successiva pubblica lettura del dispositivo della deliberazione adottata.

IN DIRITTO

Ritiene il decidente che il raccolto processuale consenta di pervenire a pronuncia liberatoria nei confronti dell'imputato sen. Albertini, ciò che preclude l'elevazione di conflitto di attribuzione avanti alla Corte Costituzionale a seguito del recente pronunciamento del Senato della Repubblica (...).

Sul conflitto di attribuzione incide (...) la fase in cui si trova il processo: (...) il giudice a quo inscena il conflitto (...) sulla base di valutazioni che comprendono previsioni di quanto accadrà nell'ulteriore corso del processo. Nel caso di specie, palesemente anomalo per essere intervenuto il pronunciamento del Senato quando era di già esaurita l'istruzione dibattimentale, (...) è di palese evidenza che unica previsione da compiere, in vista del conflitto di attribuzione, sia quella dell'**epilogo del procedimento (...) che può e deve essere liberatorio, per le ragioni che si esporranno, nei confronti dell'imputato.**

In tale senso ha concluso all'udienza del 13-1-2017 (ribadendo le conclusioni all'udienza del 3-2-2017) il difensore stesso dell'imputato, chiedendo solo in subordine la declaratoria di "improcedibilità" a seguito del pronunciamento del Senato (pur sospettando come condivisibile nella memoria depositata nelle more dell'udienza del 3 febbraio).

Sul punto è da precisare che il decidente è consapevole che, avendo il Senato deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'imputato, occorre misurarsi con il "principio della efficacia inibente" che da siffatta delibera consegue (...).

Ora, come più volte ha ribadito la stessa Corte Costituzionale, dal principio appena citato certamente consegue "l'inammissibilità" per il giudice di opporre "una difforme pronuncia di responsabilità" rispetto alla deliberazione di insindacabilità adottata dalla camera di appartenenza del parlamentare (...).

L'evocazione dell'art. 129 cod. proc. pen., posta a corredo della prescrizione di una sentenza "immediata" di proscioglimento ex art. 68 Cost., comma 1, ha senz'altro valore rafforzativo del precetto concernente l'impossibilità per il giudice di decidere diversamente e, conseguentemente, di procedere nel giudizio al fine di acquistare elementi funzionali ad una decisione che li è inibita, e cioè l'affermazione di responsabilità.

Il riferimento all'art. 129 è però da considerare, quanto alla (...) precedenza che tale declaratoria deve avere, ove ne ricorrano le condizioni. **Non può dubitarsi difatti: (...) che il giudice procede, se non può adottare provvedimenti in contrasto con la delibera d'insindacabilità, in ogni caso conserva (...) propri poteri giurisdizionali compreso quello di sollevare eventuali questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le norme legislative che egli debba applicare (...).**

Tra i detti poteri rientra la pronuncia liberatoria per ragioni di merito che può e deve prevalere sulla causa personale di non punibilità quale è, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la riconosciuta insindacabilità ex art. 68 Cost.: **ciò in ossequio alla progressione delle formule proscioglitive indicate negli articoli 129 e 530 cpp, espressive del cd favor innocentiae (...).**

Ed infatti, non adottare una pronuncia di assoluzione nel merito – qualora il giudice disponga di una base conoscitiva adeguata ed abbia proceduto ad ascoltare le parti – e sollevare in tali casi conflitto di attribuzione, significherebbe esercizio vuoto utile solo a imporre aggravii inutili all'imputato e a consentire una abnorme durata del processo, con chiara violazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, così come delineati dall'art. 111 della Costituzione.

In sintesi, l'accertamento della non colpevolezza dell'imputato, a livello di ordinamento comune e almeno alla luce della linea defensionale articolata dal Sen. Albertini, deve e può prevalere sulla constatazione della delibera di insindacabilità.

L'interpretazione qui proposta, che si crede costituzionalmente orientata, (...) sembra trovare conforto anche in una pronuncia di legittimità in cui si è affermato che: "In tema di immunità parlamentare, la delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza, non impugnata mediante conflitto di attribuzione, non comporta nullità del proseguito giudizio, laddove non si provenga ad una pronuncia di responsabilità del parlamentare in violazione dell'art. 68 Cost."

Tanto premesso e venendo alla discussione del merito, si osserva.

L'accusa di calunnia a carico del dott. Albertini, Sindaco di Milano negli anni 2000, nel 2012 deputato al Parlamento Europeo ed in seguito (dal febbraio 2013) Senatore della Repubblica, nasce dall'iniziativa di denuncia assunta il 27 marzo 2013 dalla parte civile dott. Robledo (...).

I contenuti dell'esposto di Albertini stanno di fatto a base dell'imputazione di calunnia sub capo

B) laddove si legge per avere, nell'esposto trasmesso al Ministro, segnalato: il trattamento "con metodi Gestapo" subito da Penco Giancarlo, direttore della Ragioneria del Comune di Milano, il quale, il 21 marzo 2003, nell'ambito delle indagini avviate nel proc. 9384/03 RGNR Procura MILANO (processo cd emendamenti in bianco definito con sentenza dibattimentale di assoluzione), sarebbe stato prelevato da appartenenti alla Guardia di Finanza negli uffici comunali, condotto in Procura per essere sentito a s.i.t non interrotto per evitare di fare assumere al teste la posizione di indagato al fine di meglio sopportare la tesi accusatoria;

le omesse indagini e comunque l'omessa richiesta di archiviazione del pm Robledo sulla vicenda della vendita delle quote della società SERRAVALLE, dalla Provincia di Milano al Gruppo Gavio, tenuto conto che dal 2007 il fascicolo iscritto a Milano era stato trasmesso alla Procura di Monza solo nel 2011, con danno anche per il denunciante Comune di Milano, all'epoca rappresentato dal sindaco Albertini. (...)

La contestazione di cui al capo A), per la quale pure v'è denuncia del dott. Robledo e (...) origina dalla trasmissione alla Procura di Brescia, con nota recante data del 6 novembre 2012 a firma del Procuratore di Milano, di una missiva a firma dell'on. Albertini depositata il 22-10-2012 presso la cancelleria della IV sezione penale del tribunale di Milano e indirizzata al Giudice monocratico (dott. Magi) che stava celebrando il dibattimento (...) avente ad oggetto pretesa truffa in danno al Comune quanto all'emissione di titoli obbligazionari per finanziare l'estinzione anticipata dei finanziamenti a carico del bilancio comunale. (...)

Va qui detto che la missiva di Albertini al Tribunale di Milano, veicolata a Brescia nel novembre 2012, risulta iscritta a mod 45 (dunque nel registro delle cd "pseudo notizie di reato") successivamente trasferita, il 21-6-2013, a mod 21 (indagati noti), per l'ipotesi di calunnia, finendo nel fascicolo già iscritto a mod 21 (con il n. 7061/13 RGNR) contro Albertini a seguito della denuncia di marzo 2013 del magistrato Robledo (sul che si veda il faldone n. 1 del PM immesso, al pari degli altri inerenti le preliminari indagini, nel fascicolo formato per il dibattimento).

Cominciando dall'imputazione di cui al capo B) (...)

Va qui detto che per la vicenda Serravalle l'Ispettorato ha evidenziato la sussistenza di una "inerzia obiettivamente pregiudizievole nella conduzione delle indagini".(...)

Va aggiunto che con la delibera 21 maggio 2014 il Plenum del CSM, recependo l'orientamento della Prima Commissione, ha trasmesso gli atti al Procuratore Generale della Cassazione (altro titolare dell'azione disciplinare) per quanto eventualmente di competenza in ordine a profili deontologico-disciplinari.

Resultano anche in atti interrogazioni parlamentari svolte sino al 2014 dal sen. Albertini sulle stesse vicende.

La postulazione di calunnia mossa a Gabriele Albertini al B) non è fondata.

(...) dai contenuti dell'esposto indirizzato da Albertini ad ottobre 2012 al Ministro di Giustizia, autorità preposta alla vigilanza ed alle eventuali iniziative sui comportamenti dei magistrati che, (...) di certo non ha ritenuto di investire, come pure poteva, gli uffici penali, valutando (correttamente) che le doglianze del Sen. Albertini non avessero la finalità di fare avviare indagini in sede penale sul conto del dott. Robledo.

Già la sede di destinazione delle doglianze di Albertini, al di là della deposizione della teste Romeo Pasetti e del chiaro incipit dell'esposto "chiede se nell'attività del sost. Procuratore dott. Robledo, per i fatti che verranno esposti, siano ravvisabili comportamenti censurabili disciplinarmente sotto il profilo della deontologia professionale", pone in crisi l'assunto accusatorio laddove sostiene che era intenzione di Albertini di fare inscenare indagini penali sul conto di Robledo. (...)

Gli organi "amministrativi" hanno ritenuto che l'immediata apparenza dell'atto fosse di esposto "disciplinare" (...) mentre il presente procedimento deriva dalla denuncia presentata dalla (ritenuta) persona offesa, maggiormente sensibile (fisiologicamente) ad un contenuto in ipotesi calunnioso (...).

Quanto alla vicenda Penco, (...) è di stretto e solo interesse in questa sede stabilire se ad Albertini siano provenute le informazioni da lui poi veicolate alle autorità di vigilanza e disciplina, aggiunta l'inidoneità dell'enfatica espressione "metodi da Gestapo" e degli altri asserti contenuti nell'esposto di Albertini in parte qua a configurare accusa calunniosa del reato di "violenza privata" o di "abuso d'ufficio".

In merito (...) rilevano le deposizioni dei testi (...) i quali concordemente hanno confermato che l'espressione "metodi da Gestapo" venne utilizzata dallo stesso Penco nel corso della riunione tenutasi in Comune il giorno successivo a quello del suo "interrogatorio", laddove il Penco si dava a raccontare-confidare l'atteggiamento assunto dal Sostituto Procuratore nei suoi riguardi. Gli stessi testimoni hanno altresì riferito dello stato di confusione e prostrazione in cui si trovava il Penco durante la riunione predetta. (...)

A sostegno dell'effettività del racconto all'epoca fornito da Giancarlo Penco all'allora Sindaco di Milano, quale proveniente dalle dette testimonianze, depongono, altresì, gli orari di assunzione delle sommarie informazioni risultati dai relativi verbali in causa immessi. In essi si legge che il testimone (rectius: persona informata dei fatti) venne sentito dalle ore 16.00 alle ore 19.30 del giorno 21 marzo dal Dott. Robledo (unitamente, per un certo intervallo di tempo, alla collega dott.ssa Siciliano).

Nello stesso verbale, inerente il proprio "interrogatorio", reso dal Penco il 29-1-2015 al PM locale, (...) si ha conferma che il soggetto parlò ad Albertini (alla presenza di altri appartenenti alla maggioranza comunale) di atteggiamenti pressanti e determinati degli inquirenti, della mancanza previa convocazione e del turbamento che ad esso Penco era derivato.

Da ciò la conclusione dell'inesistenza dell'addebito calunnioso a carico di Albertini, non solo perché è dimostrato che l'imputato fosse effettivamente e ragionevolmente convinto che l'audizione del Penco di fosse svolta con metodi definiti enfaticamente "da Gestapo". (...)

Conferma la detta conclusione il fatto che lo stesso dr. Robledo, pur a conoscenza dal 2003 di quanto Penco aveva raccontato ad Albertini ed agli altri partecipi della riunione sul presunto subito trattamento, come attesta la memoria 3 giugno 2003 da Albertini presentata al magistrato (cfr. allegato 2 dell'esposto al Ministero), non abbia all'epoca assunto iniziative a tutela della propria immagine professionale.

Cosimili notazioni sul restante addebito della vicenda Penco: l'omessa iscrizione di Penco nel registro degli indagati "per meglio supportare la tesi accusatoria".

Al riguardo si osserva che nella prospettiva di Albertini (...) ricorrevano più fattori per sospettare di condotte "discutibili" della magistratura inquirente.

In disparte gli orari di audizione del Penco ed il clamore sulla stampa della detta inchiesta, (...) la mancata iscrizione di Penco nel registro ex art. 335 cpp, a seguito delle sue ulteriori dichiarazioni nella notte tra il 21 e il 22 marzo 2003, poteva apparire discutibile in rapporto al contenuto anche autoaccusatorio di dette dichiarazioni (...), l'attribuzione ad altri Sostituiti (...) della denuncia fatta da Albertini direttamente al dr. Robledo per le proposte di emendamento presentate dalla minoranza, rimane evento ab externo "discutibile", seppure legittimo, se si considera la prassi invalsa in tutti gli uffici inquirenti di accorpate le indagini connesse davanti ad un solo magistrato e, vieppiù, se si tiene conto che nel procedimento avanti ai PM dott.sse Serafini e Penna venne richiesta archiviazione.

Quanto alla vicenda Serravalle, si osserva (...)

L'indagine in questione, assegnata al dott. Robledo era instaurata a seguito di esposto trasmesso il 24 gennaio 2006 alla Procura della Repubblica di Milano dall'allora sindaco Albertini. Nell'esposto, inoltrato anche alla Corte dei Conti, si lamentava che la Provincia, in persona del suo Presidente, violando un patto di sindacato esistente tra la Provincia ed il Comune, aveva fatto acquistare al Gruppo Gavio azioni della Spa Serravalle che consen-

tivano all'ente di avere la maggioranza assoluta della società, con prezzo di vendita assai dubbio che aveva comportato una sospetta plusvalenza per Gavio.

Nel procedimento era disposta tempestivamente una consulenza tecnica (...)

L'elaborato, dopo due proroghe, era depositato l'11 dicembre 2006.

Gli esperti designati (...) rassegnavano conclusioni differenziate, in base ad una duplice prospettiva di analisi, cd. "atomistica" o "unitaria"; in questa seconda prospettiva concludevano affermando che "in un approccio di natura esclusivamente privatistica", "con l'acquisto del 15 per cento della Milano-Serravalle la Provincia ha valorizzato il pacchetto azionario del 37,9 per cento da essa già detenuto (...)".

In seguito al deposito di detta consulenza è pacifico che l'indagine assegnata ai dott.ri Robledo non proseguì né fu archiviata, venendo trasmessi gli atti alla Procura di Monza solo nel settembre 2011 a seguito di altro filone di investigazioni (...) inerente le dichiarazioni (...) adombranti responsabilità per reati contro la P.A. del già presidente della Provincia di Milano. (...) Sta di fatto che il fascicolo fu trasmesso a Monza solo nel 2011, come ha in aula confermato il dr. Mapelli, attuale Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo e all'epoca PM a Monza occupatosi delle indagini su Penati. **A Monza, dopo l'esperimento di altra consulenza dalle opposte conclusioni sulla congruità del prezzo di vendita delle azioni di Spa Serravalle, il fascicolo proveniente da Milano è stato (a quel che risulta) archiviato a seguito della richiesta di maggio 2016 del pm dr. Mapelli (...)**

Al dibattimento il dr. Civaridi, chiamato a testimoniare dalla difesa della p. civile, pur rammentando che si era concordato per chiedere l'archiviazione, non ha dichiarato, come sostenuto dal dott. Robledo, che aveva avuto lui l'incarico di motivare la richiesta di archiviazione, rimarcando, da un lato, la non elementarità della redazione della richiesta di archiviazione (stante la conclusione non netta della disposta consulenza tecnica), dall'altro lato, il ruolo di "secondo di fatto" nella gestione del procedimento in ragione della notevole minore anzianità di servizio rispetto al collega (il quale, proprio per la maggiore esperienza, si era occupato di designare consulente il prof. Cattaneo). Il teste ha aggiunto che, a suo ricordo, nessuna sollecitazione gli era provenuta per la definizione del fascicolo e comunque non dal più anziano collega dott. Robledo, il quale, di certo, stante la coassegnazione, avrebbe dovuto anch'egli sottoscrivere la richiesta di archiviazione; solo nel 2011 il fascicolo era stato trasmesso alla Procura di Monza nel periodo in cui il detto Ufficio indagava su Penati per altra vicenda.

Mette conto dire che tra i documenti allegati da Albertini all'esposto vi è una istanza datata 15 maggio 2009, presentata per avere informazioni sullo stato del procedimento, e una risposta dell'ufficio di Procura, a firma del dott. Civaridi, datata 7 luglio 2009, in cui si dice che le indagini (chiuse nel 2007 e mai prorogate) erano ancora pendenti. (...)

Va qui precisato che, come chiarito dall'istruttoria dibattimentale, (...) che il fatto dell'omessa richiesta di archiviazione del procedimento in tempo utile, impedendo al Comune di avanzare opposizione prima del maturare della prescrizione del reato, consente di ritenere accertata una sicura irregolarità da parte degli affidatari (Robledo e Civaridi) (...). Un possibile risvolto disciplinare della vicenda è stato implicitamente riconosciuto dal CSM nella delibera del maggio 2014 (in atti disponibile) con la trasmissione degli atti al PG della Cassazione.

Tale certa irregolarità, nella prospettazione dell'esposto di Albertini, assume i connotati di una volontaria omissione (...) detto, in chiave dubitativa: a pag. 11 dell'esposto si legge: "mi chiedo se avere volutamente cercato di fare decorrere i termini di prescrizione - ricordiamo che nel 2009 su specifica istanza veniva detto che il fascicolo era ancora in fase di indagini - non sia indice di una voluta omissione di atti d'ufficio o, quanto meno, di una negligenza del magistrato".

Il tema di causa (...) è se Albertini potesse all'epoca dell'esposto essere soggettivamente convinto di una condotta "abusiva" del dr. Robledo. Al riguardo e in diritto si rammenta che, per dominante opinione di legittimità, non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata.

In detta prospettiva, non interessa qui stabilire se fossero condivisibili le valutazioni, peraltro dubitative, dei consulenti designati a Milano ovvero quelle rese dal consulente designato a Monza sulla congruità o meno del prezzo di vendita delle azioni di Spa Serravalle, occorrendo solo verificare quale fosse, si ripete, la convinzione di Albertini all'atto dell'esposto di ottobre 2012.

La verifica attenta dei materiali probatori induce ad escludere la compo-

nente soggettiva del reato. (...)

È vero (...) che Albertini nell'esposto presentato al Ministero perviene a delineare in maniera insinuante l'accusa di abuso d'ufficio per la vicenda Serravalle, ma (...) rimane che i fatti rappresentati dall'esponente-imputato non sono falsi e che l'interpretazione (...) sfugge alla nozione di incolpazione calunniosa.

Invero, le "riserve" espresse da Albertini sulla correttezza e dunque sull'imparzialità (ovvero inimicizia) del magistrato della pubblica accusa scaturiscono dalla stigmatizzazione delle "anomalie" verificatesi nella gestione dei procedimenti instaurati a suo carico e/o dei suoi stretti collaboratori.

La difficoltà ad ammettere una proiezione volitiva a calunniare il magistrato milanese è accresciuta ove si tenga conto che i profili di violazione della normativa processual-penalistica, (...) certamente furono percepiti da Albertini come gravemente lesivi dei suoi interessi.

Insomma, il quadro di fatto attesta all'epoca dell'esposto la disponibilità informativa di specifici eventi suscettibili di essere soggettivamente vissuti quali ingiusti.

Il convincimento profondo di avere subito gli effetti negativi di una gestione non equilibrata dei procedimenti in cui era coinvolto lui stesso o i suoi più stretti collaboratori si desume dall'assunzione di analoghe iniziative in sede diversa (il riferimento è alla trasmissione dell'esposto al **CSM** e al PG della Cassazione e alle interrogazioni parlamentari presentate fino al 2014, pedissequa all'esposto al Ministero).

Concludendo: gli assunti inglobati nel capo B) non integrano (per quanto si è discusso) il contestato reato di calunnia. (...)

La contestazione muove dalla missiva indirizzata da Albertini al tribunale di Milano il 22-10-2012, indirizzata al Giudice monocratico (dott. Magi pres. Della IV sez. penale) che stava celebrando il dibattimento avente ad oggetto ipotesi di truffa in danno del Comune per l'operazione descritta. (...)

La missiva segue alla testimonianza che Albertini rese nel processo il 2 novembre 2011; in detta occasione l'allora testimone (...) opponeva che era impossibile che non fosse stata compiuta la valutazione di convenienza economica, siccome atto necessario per la legalità del procedimento e per le modalità d'approvazione della delibera in Consiglio Comunale (interventuta dopo altri due mesi di discussione in Giunta, Commissione Bilancio e Consiglio Comunale). (...)

Con sentenza 7 marzo 2014 (depositata il 3 giugno 2014 ed irrevocabile) la Corte di Appello di Milano, in riforma di quella di I grado, ha assolto (anche) i funzionari bancari e gli istituti di credito (...) disconoscendo l'impostazione penalistica a termini di truffa della vicenda. Nella stessa sentenza della Corte d'Appello, come evidenziato nella memoria di Albertini letta in aula - a spontanee dichiarazioni - all'udienza del 7-11-2016, ricorrono forti censure all'impostazione accusatoria anche quanto alla determinazione di imputare, tra i funzionari comunali, solo Porta e Mauri, lasciando alla veste testimoniale altri funzionari e dirigenti aventi, si ritiene in sentenza, responsabilità quantomeno omissive (si vedano le pagine 161, 164, 264, 282 della sentenza citata) (...)

Per verificare la calunnia ascritta ad Albertini al capo A), occorre anzitutto dare conto degli esatti contenuti della missiva indirizzata al Tribunale di Milano (pres. Magi) il 22-10-2012, tali, si vedrà, da non consentire giudizio di fondatezza dell'accusa di calunnia elevata.

Tale la missiva di Albertini: "Ill.mo sig. Presidente, le presenti note si sono rese necessarie, dopo aver appreso, con vero sconcerto, dal PM, nel corso dell'udienza dello scorso 2 novembre 2011, mentre stavo rendendo testimonianza, che non vi sarebbe stata alcuna documentazione, prodotta dagli Uffici Comunali preposti, concernente il calcolo di convenienza economica della: <Emissione di titoli obbligazionari per finanziare l'estinzione anticipata dei finanziamenti a carico del bilancio comunale in essere con Cassa Depositi e Prestiti ed altri istituti di credito, deliberata da Consiglio Comunale in data 16 giugno 2005>.

Ribadisco, dopo avere letto le delibere di G. C. e di C. C. concernenti il caso in questione, che ritengo impossibile, con certezza assoluta, che non sia agli atti tale documentazione, a meno che la stessa non sia stata, dolosamente fatta sparire, in fase istruttoria, avendo dichiarato il PM di non averla mai vista, nel corso delle indagini."

Segue l'analisi del testo delle delibere di Giunta del 3-5-2005, del Consiglio Comunale del 16-6-2005, della Giunta in data 21-6-2005, laddove vi è cenno esplicito alla presenza tra gli allegati della "Relazione degli arrangers, ACQUISITA dal Comune" sulla convenienza in termini finanziari per l'Ente di procedere all'operazione.

La missiva così si chiude: "Da quanto citato, risulta evidente che, qualora

non vi fosse stata corrispondenza tra quanto dichiarato nei testi delle delibere e quanto in allegato, indicato come parte integrante delle medesime (valutazione effettuata o acquisita di convenienza economica), si potrebbe ipotizzare, a carico dei competenti Uffici Comunali, che ne hanno redatto i testi e controllato la legittimità degli atti amministrativi, quanto meno l'ipotesi di reati quali: omissione di atti d'ufficio, falso ideologico, abuso d'ufficio, truffa aggravata, se non più gravi reati.

Stupisce il fatto che il PM non abbia provveduto ad iniziare l'azione penale, appresa, attraverso l'indagine in corso per truffa, la notizia criminis delle suddette ipotesi di reato, indagine che potrebbe iniziare subito, ove non prescritto il reato, se non volesse Egli stesso incorrere nel reato di omissione!

Resta anche sconcerto, volendo consentire alla fantasiosa ipotesi fornita dal PM circa l'inesistenza "ab initio" di tale "valutazione di convenienza economica" da parte dei competenti Uffici Comunali, che tale macroscopica lacuna, tale da inficiare non solo l'utilità, ma perfino la legittimità dell'atto in questione, non sia stata eccepita da alcun consigliere comunale, in ore di serrato e approfondito dibattito, nemmeno da parte dei consiglieri di opposizione, solitamente solerti ad informare le competenti Autorità Giudiziarie per ogni tipo di irregolarità.

Da queste premesse, ed in conclusione, Illustrissimo Signor Presidente, confermo che, ove la documentazione concernente la valutazione di convenienza economica non sia agli atti, ciò non possa che spiegarsi che con la sparizione dolosa dei medesimi, ad esclusivo conforto della tesi accusatoria".

La lettura attenta dell'intero testo (sopra riportato), in dissenso della tesi accusatoria riflessa nel capo A), non fa ritenere che l'accusa di "dolosa sparizione" dei documenti sia riferibile al dott. Robledo. (...)

Tali espressioni rimandando chiaramente alla direzione dell'accusa nei confronti dei funzionari comunali: il "dove" o il "quando" della "dolosa sparizione" è, infatti, riferito alla "fase istruttoria" (gergo proprio dell'ente comunale), posta, si badi, tra due virgole. Non è dunque fondato l'asserto del capo di imputazione (...). Che non sia il dr. Robledo il destinatario dell'ipotizzata accusa deriva anche da argomenti di prova logica.

L'accusa di sparizione di "atti processuali" (...) avrebbe senso se si fosse detto nella missiva di Albertini che il soggetto "accusato" (il dr. Robledo) era stato nella disponibilità materiale dei documenti, mentre lo stesso presunto "accusatore" (qui Albertini) non assume, né ha mai assunto, che la documentazione "mancante" sia stata acquisita alle indagini (...).

È appena il caso di sottolineare che nelle indagini sui "derivati" non fu adottato formale atto di sequestro dei carteggi comunali, ma fu soltanto emesso un decreto di esibizione, ripetuto per la prima incompleta acquisizione di atti (si veda, sul punto, la stessa deposizione del dr. Robledo all'udienza 22-2-2016). Si aggiunga che i testi escussi nel presente processo hanno confermato l'esistenza della documentazione inerente la valutazione di convenienza economica, seppure l'hanno descritta quale meramente recepita dalle banche (teste Butti) o comunque insufficiente (cfr. teste Rizzo, all'epoca esponente della minoranza politica, alla udienza del 9-5-2016) (...). Il teste Albanese, all'epoca segretario generale del Comune di Milano, ha confermato che alla determina dirigenziale a firma della responsabile del procedimento "derivati" (Casiraghi) era allegato il documento inerente il calcolo di valutazione economica che era stato rimesso a tutti i componenti del Consiglio Comunale ("quello che ho visto nel momento in cui il Consiglio, la Giunta prima, e il Consiglio Comunale dopo, dovevano decidere se fare o non fare l'operazione, era uno schemino, uno schemino con evidenziati dei numeretti...io onestamente non ho approfondito. Però questo foglio di carta, sul quale si è innestata anche una discussione: "No, è esauriente", eh eh, questo sia in Giunta che in Consiglio Comunale, insomma esisteva. Su questo si è discusso parecchio in Consiglio contestando addirittura da parte di alcuni che fosse esauriente per decidere oppure no").

Nelle sentenze di I e II grado sono adombrate le responsabilità della dott.ssa Casiraghi, responsabile settore Finanze del Comune e come tale responsabilità del procedimenti "derivati", giudicata teste inattendibile e denunciata con la sentenza di I grado per falsa testimonianza. Emerge anche uno scambio di mail tra la Casiraghi e tale prof. Sordelli, altro dirigente del Comune indicato come sperto di "derivati", significative di una "pulizia" del computer.

Deve allora concludersi per l'insussistenza materiale dell'accusa, (...) la frase "ad esclusivo conforto della tesi accusatoria" esprime solo il (ritenuto) effetto (risultato) della sparizione dei documenti, senza incidere sulla già affermata riferibilità della condotta (gli ambienti comunali). Aggiunto che nel processo milanese il Comune era costituito parte civile.

È dunque una forzatura trarre dall'incipit "ad esclusivo conforto della tesi accusatoria" la direzione dell'accusa nei confronti del PM dott. Robledo. (...)

In definitiva: né il testo letterale della missiva di Albertini, né la valutazione logica dell'intero testo in rapporto alla vicenda ad esso sottesa, conducono a ritenere che la falsa attribuzione del fatto-reato (sparizione dei documenti) sia riferibile al dott. Robledo, ma a persone di ambiente ben determinato, le quali soltanto, pur in assenza di un'accusa nominativamente formulata, risultano essere – alla luce delle "coordinate" indicate nella missiva – coloro che hanno (avrebbero) commesso l'illecito.

Conclusivamente: quanto al capo B), la disamina critica dell'esposto del senatore Albertini, letto nel contesto di "irregolarità" verificatesi nella gestione dei procedimenti inscenati a Milano (...), apprezzate fisiologicamente nella prospettiva difensiva, (...) inibisce di ritenere provato un intento autenticamente calunniatorio in danno del magistrato dott. Robledo. Quanto al capo A), è provato che l'accusa di "sottrazione di atti" non era diretta al dott. Robledo (...) del tutto assente il requisito essenziale del reato in parola, e cioè che (...) sia individuabile il destinatario della falsa incolpazione.

P. Q. M

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Penale in composizione Monocratica

Visto l'art. 530 cpp

Assolve Albertini Gabriele dall'imputazione a lui ascritta al capo A) perché il fatto non sussiste e dall'imputazione di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Brescia, il 3 febbraio 2017